

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FIGURE DEL “VISITING PROFESSOR, VISITING RESEARCHER E VISITING FELLOW”

Art.1

Il presente Regolamento disciplina le procedure per la selezione di studiosi e personalità straniere in possesso di una elevata qualificazione scientifica denominati *Visiting Professor* (docenti titolari di un insegnamento), *Visiting Researcher* (ricercatori con un'esperienza uguale o superiore a 4 anni) e *Visiting Fellow* (ricercatori con un'esperienza inferiore a 4 anni), chiamati a collaborare con le Strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo al fine di promuoverne l'apertura e la cooperazione internazionale.

Art. 2

Il *Visiting Professor*, il *Visiting Researcher* e il *Visiting Fellow* sono studiosi di chiara fama scientifica internazionale chiamati a collaborare con una Struttura dell'Ateneo per un periodo minimo di un mese, per lo svolgimento di attività inerenti alla ricerca e/o alla didattica.

Art. 3

Al *Visiting Professor*, al *Visiting Researcher* e al *Visiting Fellow* dovranno essere affidate attività didattiche previste dai Dipartimenti.

Art. 4

I *Visiting Professor*, *Visiting Researcher* e *Visiting Fellow* saranno reclutati attraverso appositi bandi di selezione emanati con decreto rettorale, coerentemente con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo e con le disponibilità finanziarie. La proposta di candidatura, corredata da un dettagliato curriculum vitae del visitatore, dovrà contenere lo specifico programma di cooperazione scientifica e didattica da svolgere, concordato con il docente Unifg di riferimento.

Art. 5

Le proposte saranno valutate da un'apposita commissione nominata con decreto del Rettore. La commissione deciderà nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui al precedente art. 4, attenendosi ai seguenti criteri di valutazione: a) qualità scientifica del curriculum del candidato; b) programma delle attività previste durante il soggiorno; c) durata del soggiorno; d) impatto e ricadute sulla comunità scientifica locale.

Art. 6

Ai docenti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese, corrisposto dietro presentazione dei giustificativi di spesa, che non potrà superare i 3.000 euro. Si precisa che tale rimborso spese fa riferimento alle spese di viaggio (in classe economica), di alloggio (presso strutture convenzionate con l'Università o, in mancanza, private) e di vitto.

Ai docenti selezionati potrà essere eventualmente riconosciuto un compenso onnicomprensivo lordo fino ad un massimo di € 3.000, coerentemente con le disponibilità finanziarie dell'Ateneo.

Art.7

Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del *Visiting Professor*, del *Visiting Researcher* e del *Visiting Fellow* dovrà essere data adeguata evidenza ed informazione nel sito web istituzionale, anche in funzione del contatto con la comunità accademica.

Al termine del periodo di permanenza presso l'Ateneo, i docenti dovranno presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta controfirmata dal docente di riferimento e dal Direttore del Dipartimento. Tale relazione finale dovrà essere inviata al Settore Relazioni Internazionali.

Art. 8

L'Università provvede alla copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) e alla copertura assicurativa infortuni, qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l'Inail. Il relativo onere è posto a carico dei singoli *Visiting Professor*, *Visiting Researcher* e *Visiting Fellow* al momento della liquidazione del rimborso spese.